

SETTORE

IVA

**PROROGATA FINO AL 30.4.2021 L'ESENZIONE  
IVA PER IMPORTAZIONI BENI COVID-19**

RIFERIMENTI

- Decisioni Commissione UE 3.4.2020, n. 2020/491; 23.7.2020, n. 2020/1101 e 28.10.2020, n. 2020/1573
- Determinazioni Agenzia Dogane 3.4.2020, n. 107042/RU e 28.7.2020, n. 262063/RU
- Circolare Agenzia Dogane 29.10.2020, n. 43/D

IN SINTESI

*La Commissione UE ha previsto, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza COVID-19, l'esenzione da dazi / IVA delle importazioni di mascherine / altri beni sanitari necessari per evitare / contenere la diffusione del contagio effettuate da specifici soggetti.*

*A causa del protrarsi dell'emergenza, la stessa Commissione UE ha prorogato fino al 31.10.2020 il predetto regime di esenzione (originariamente fissato fino al 31.7.2020).*

*Recentemente, con una specifica Decisione, la Commissione UE ha ulteriormente prorogato fino al 30.4.2021 tale regime di esenzione per le importazioni dei predetti beni.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

A seguito dell'emergenza COVID-19 la Commissione UE, con la Decisione 3.4.2020, n. 2020/491 ha previsto un **regime di esenzione dai dazi doganali / IVA**, connesso **all'importazione di beni sanitari** necessari a contrastare gli effetti della pandemia (mascherine e altro materiale sanitario) per il periodo 30.1 - 31.7.2020.

Il predetto periodo è stato differito al 30.10.2020 e recentemente con la Decisione n. 2020/1573 al 30.4.2021, al fine di estendere l'applicazione dell'esenzione di dazi doganali / IVA.

Decisioni Commissione UE	Atti Agenzia delle Dogane	Esenzione dazi / IVA
3.4.2020, n. 2020/491	Determinazione 3.4.2020, n. 107042/RU	30.1 - 31.7.2020
23.7.2020, n. 2020/1101	Determinazione 28.7.2020, n. 262063/RU	30.1 - 31.10.2020
28.10.2020, n. 2020/1573	Circolare 29.10.2020, n. 43/D	<b>30.1.2020 - 30.4.2021</b>



Va evidenziato che, come previsto dalla citata Decisione UE n. 2020/1573, nei confronti delle importazioni effettuate verso il Regno Unito la predetta disciplina è applicabile fino al 31.12.2020 per effetto della Brexit.

#### CONDIZIONI PER L'ESENZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI BENI SANITARI COVID-19

Per beneficiare del citato regime di esenzione, l'art. 1, comma 1, Decisione n. 2020/491 prevede il rispetto delle seguenti **3 condizioni**, ossia i beni:

- devono essere destinati ad uno dei seguenti usi:
  - **distribuzione gratuita** da parte delle organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico ovvero da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità dei singoli Stati UE alle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia;
  - **messa a disposizione gratuita** alle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, nel caso in cui i beni restino di proprietà dei suddetti enti / organizzazioni;
- **non possono essere prestati / ceduti** a soggetti non aventi titolo all'esenzione e **non possono essere destinati ad usi diversi** da quelli sopra descritti;
- devono essere **importati** per l'immissione in libera pratica **da / per conto** dei suddetti enti / organizzazioni.

Sul punto si rammenta che, nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate:

- ha evidenziato che la portata della Decisione UE “è ampia” in quanto ricomprende tra i soggetti beneficiari anche coloro che **effettuano le operazioni “per conto” dei soggetti legittimati**.



Il beneficio dell'esenzione è infatti collegato non solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati ma anche alla relativa destinazione;

- ha precisato che il fatto che l'importazione sia effettuata per conto di un soggetto legittimato può essere **desunta dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito**, a condizione che la presenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

La stessa Agenzia riconosce l'applicazione del regime di esenzione anche alle **cessioni** effettuate da un importatore nei confronti di uno dei soggetti sopra indicati, a condizione che **l'operazione abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto”** e gli stessi beni siano destinati ad uno degli utilizzi di cui alla citata Decisione n. 2020/491.

■